

# COMUNE DI PERUGIA

## SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

*U.O. RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE*



APPROVATO CON ATTO G.C. N.430 DEL 11.07.2002  
MODIFICATO CON ATTO G.C. N. 297 DEL 27.05.2004

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMI 1 e 2, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 e successive modifiche e integrazioni

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo  
depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

Art. 1.3 – Determinazione degli incentivi

## **CAPO II – RIPARTIZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE**

Art. 2.1 – Modalità di incarico e criteri di ripartizione

Art. 2.2 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

Art. 2.3 - Liquidazione degli incentivi relativi alle opere pubbliche

Art. 2.4 – Liquidazione degli incentivi relativi agli atti di pianificazione

## **CAPO III – NORME FINALI**

Art. 3.1 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Art. 3.2 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 3.3 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

## **TABELLE**

Tabella A1

Tabella A2

## **APPENDICE:**

- Articolo 18, Legge 11 febbraio 1994, n° 109 come da ultimo integrato e modificato
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 7 del 17 febbraio 2000
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 43 del 25 settembre 2000

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di ripartizione e liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 18, commi 1 e 2 della legge.

### **Art. 1.2 – Definizioni**

1. Per progetto di lavoro o opera pubblica si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16, ivi comprese le attività inerenti il project financing di cui all'art. 37 bis e seguenti della l. n. 109/1994 e successive modifiche, limitatamente alle attività del responsabile del procedimento e suoi collaboratori tecnici e amministrativi per le attività di supporto di cui alle tabelle A1 e A2 allegate al presente regolamento.
2. Per lavori si intendono tutti quelli che rientrino nell'ambito oggettivo della Legge nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportino la predisposizione di elaborati progettuali.
3. Per atto di pianificazione si intende qualsiasi piano urbanistico, generale ed attuativo, inerente l'oggetto della L. n. 109/1994, quali ad esempio P.R.G., varianti, comprese quelle adottate ai sensi della L. n. 1/1978 e successive modifiche, piani urbanistici complessi, PRUSST, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani particolareggiati, nonché regolamenti edilizi.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti in corso d'opera di cui all'art. 25 della L. n. 109/1994, limitatamente al loro importo, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione e comunque non derivanti da errori od omissioni del gruppo di progettazione.
5. Per importo a base di gara su cui calcolare l'incentivo di che trattasi, si intende l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza e di quant'altro previsto, nel rispetto dei criteri del D.P.R. n. 554/1999, il tutto al netto dell'IVA. \_

### **Art. 1.3 – Determinazione degli incentivi (modificato, a decorrere dall'1.1.2004, con atto G.C.297/2004)**

1. Gli incentivi oggetto del presente regolamento sono così stabiliti:
  - per opere o lavori per i quali l'importo posto a base di gara come sopra calcolato, non sia comunque superiore ad euro 800.000 è prevista una somma incentivante pari al 2 per cento del suddetto importo;
  - per opere o lavori per i quali l'importo posto a base di gara come sopra calcolato, sia comunque superiore ad euro 800.000 e non superiore ad euro 2.500.000 è prevista una somma non superiore all'1,8 per cento del suddetto importo;
  - per opere o lavori per i quali l'importo posto a base di gara come sopra calcolato, sia superiore ad euro 2.500.000 è prevista una somma incentivante pari all'1,6 per cento del suddetto importo.
2. Nei casi in cui la somma incentivante sia inferiore al 2 per cento, la quota stessa può essere elevata fino al massimo previsto dalla legge, qualora si ravvisi una delle seguenti cause di complessità:
  - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti – strutture – studi – prove);
  - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale ipotesi in cui gli studi preliminari del progetto eccedono quelli richiesti normalmente o in cui si siano verificate difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
  - c) soluzioni tecnico - progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
  - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
3. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è calcolato nella misura del 30 per cento, sull'importo della tariffa

professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Urbanistica, dell'1.12.1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo. Ove la tariffa professionale non contempli l'atto di pianificazione redatto, il compenso è determinato nella misura del 30% dell'importo professionale, individuato dal Dirigente di Unità Operativa, sentito il competente Ordine Professionale.

4. Gli incentivi di cui ai punti 1, 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi (cfr. art. 3, comma 29 L. 350/2003 – finanziaria 2004).

5. Gli incentivi di cui ai punti 1, 2, e 3 saranno accantonati secondo specifiche direttive impartite dal competente Settore Bilancio.

6. Ai fini della determinazione degli incentivi sono comprese anche le prestazioni parziali o totali dei progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche realizzati all'interno dell'Amministrazione che non hanno avuto successiva attuazione, purchè l'abbandono del progetto non sia derivato da errori od omissioni del gruppo di progettazione come definiti dall'art. 25, comma 5 bis della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

## **CAPO II – RIPARTIZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE**

### **Art. 2.1 – Modalità di incarico e criteri di ripartizione**

1. Gli incarichi alla struttura interna all'Ente sono conferiti con provvedimento scritto del Dirigente di Unità Operativa sentito il Responsabile del procedimento secondo il criterio della competenza e professionalità richieste per lo specifico progetto, e ove possibile, secondo criteri di rotazione.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto e relativi collaboratori, indicandone i relativi compiti. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 2 della legge.

3. La quota dell'incentivo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue, nel rispetto della determinazione degli incentivi stabilita all'art. 1.3 del presente regolamento e sulla base delle tabelle A1 e A2 allegata al presente regolamento:

- a) il 15% al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori tecnici e amministrativi per lo svolgimento delle attività di supporto, salvo quanto stabilito al successivo comma 9;
- b) l'80% al gruppo di progettazione che sottoscrive i progetti, compresi il direttore dei lavori e gli altri componenti dell'ufficio direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza in cantiere, i collaudatori tecnico amministrativi e statici, i redattori dei piani particellari di espropri, delle relative stime e dei frazionamenti, i redattori del piano di sicurezza ed il rimanente personale che abbia direttamente contribuito alla redazione del progetto;
- c) il 5% ai collaboratori diversi, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

4. La quota degli incentivi relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

- a) il 10% al Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori;
- b) il 55% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
- c) il 25% al rimanente personale che abbia contribuito alla redazione dell'atto di pianificazione;
- d) il 10% ai collaboratori diversi, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.

5. Nel caso in cui le fasi del procedimento siano curate sia da soggetti interni, sia da soggetti esterni all'Ente, il responsabile del procedimento o il Dirigente competente inserirà nel quadro economico l'ammontare presunto di ciascuna prestazione parziale, sia con riguardo all'incentivo previsto dall'art. 18, nonchè ai corrispettivi dei professionisti esterni.

6. L'ulteriore ripartizione dell'incentivo per le prestazioni parziali relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è determinata dal Dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 1 e 2 e con riferimento alle ripartizioni previste dalle tabelle A1 e A2 allegata al presente Regolamento.

7. In assenza di una o più delle partecipazioni di cui ai commi 3, lett. b) e c) e 4, lettere b), c) e d) le stesse sono cumulate e ripartite proporzionalmente tra le restanti figure partecipanti in relazione alle fasi procedurali curate ed all'apporto professionale prestato.

8. La quota della somma spettante al responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori ai sensi del comma 3, lettera a) e del comma 4, lettera a), è dovuta comunque anche nel caso in cui gli incarichi siano affidati, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

9. In considerazione della particolare rilevanza economica delle attività di cui agli artt. 37 bis e seguenti della L. n. 109/1994 e successive modifiche, la quota dell'incentivo spettante al responsabile del procedimento e suoi collaboratori, sarà eccezionalmente computata come di seguito specificato:

- a) 15% sull'importo dei lavori fino a € 10.000.000,00
- b) 10% sull'importo dei lavori eccedente € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00
- c) 5% sull'importo dei lavori eccedente € 20.000.000,00

### **Art. 2.2 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti fra i diversi organi tecnici devono essere regolati da una convenzione che si attiene, per quanto riguarda il personale comunale, ai principi del presente regolamento.

### **Art. 2.3 – Liquidazione degli incentivi relativi alle opere pubbliche**

1. Gli importi relativi alle prestazioni per la progettazione ed esecuzione di opere o lavori pubblici sono liquidati, nel rispetto di quanto disposto con il presente regolamento:

a) successivamente all'approvazione del progetto esecutivo o del progetto definitivo nel caso in cui questo sia esaustivo della fase di progettazione, fatta eccezione per quanto riportato all'art. 1.3, comma 5, nei quali casi verranno liquidati entro i 60 giorni successivi all'adozione del provvedimento con il quale viene disposto l'abbandono del progetto;

b) successivamente all'approvazione del collaudo dell'opera pubblica;

c) per le attività di competenza del responsabile del procedimento inerenti il project financing:

- per il 50% all'indizione della gara prevista dall'art. 37 quater della L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- per il 30% a seguito della sottoscrizione del contratto di project financing;
- per il 20% all'esito del positivo collaudo dell'opera realizzata.

2. L'atto di liquidazione verrà disposto dal dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, entro due mesi dalla fine del semestre di riferimento (gennaio – giugno; luglio dicembre).

### **Art. 2.4 – Liquidazione degli incentivi relativi agli atti di pianificazione**

1. Gli incentivi relativi alla redazione del piano regolatore generale, delle sue varianti, nonché gli atti di

pianificazione sono liquidati dopo l'adozione o approvazione dell'atto da parte del Consiglio Comunale.

2. L'atto di liquidazione dell'incentivo (pari al 30% del compenso medio previsto dalla tariffa professionale)

per ciascun atto di pianificazione generale ed attuativo di cui all'art. 1.2, comma 3 del regolamento, viene adottato nei tre mesi successivi all'adozione del piano, mediante provvedimento del Dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, che individua i destinatari in ragione dell'apporto professionale e delle connesse responsabilità, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2.1, commi 2 e 3.

## **CAPO III – NORME FINALI**

### **Art. 3.1 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri**

1. Il presente regolamento, si applica a decorrere dal 23.5.1999, anche agli incentivi accantonati prima della sua entrata in vigore, e non ancora liquidati.
2. In caso di lavori di manutenzione, sempre che gli stessi comportino la predisposizione di elaborati progettuali, gli incentivi previsti dall'art. 18, commi 1 e 2 della Legge sono liquidati a partire dal mese di aprile 2001, salvo che siano stati precedentemente accantonati.

3. Nel caso di progettazione che comporti anche variante urbanistica ai sensi della L. n. 1/1978 e successive modifiche e integrazioni, la quota dell'incentivo relativa alla prestazione urbanistica sarà liquidata solo per i progetti successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per il periodo intercorrente tra il 2.4.1999, data di entrata in vigore del CCNL del comparto Regioni Enti Locali sottoscritto l'1.4.1999, e il 22.5.1999 (giorno precedente all'entrata in vigore della Legge 17 Maggio 1999 n. 144) si applicano, per la ripartizione degli incentivi, i criteri già definiti con il regolamento approvato con atto G.C. n. 602 del 23.12.1999.
5. Qualora gli incentivi economici previsti dall'art. 18 della legge, graduati, per quanto attiene la progettazione, secondo quanto stabilito dall'art 1.3 del presente regolamento fossero variati con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, le parti si impegnano a costituire tempestivamente un tavolo di trattativa volto ad aggiornare le disposizioni del presente regolamento nel rispetto delle nuove norme.

### **Art. 3.2 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell'U.O. redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:
  - a)- indicazione delle prestazioni e dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
  - b)- l'importo degli incentivi liquidati nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari.
2. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previsti dall'ordinamento interno dell'ente.
3. Nella formazione del bilancio di previsione il Dirigente dell'unità operativa competente in materia di lavori pubblici, deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto degli incentivi e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

### **Art. 3.3 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

## TABELLA A1 (Opere a cui si applica la Legge 494)

RIPARTIZIONE DEL FONDO (articolo 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1)

FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA  SOGGETTI A CUI È DESTINATO L'INCENTIVO	Coefficienti di riduzione in %								TOTALE delle prestazioni
	Documento preliminare	Livelli progettuali			Coordinamento sicurezza 494		Direzione lavori e contabilità	Collaudo	
		Preliminare	Definitivo	Esecutivo	In fase di progettazione	In fase di esecuzione			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del procedimento e suoi collaboratori tecnici e amministrativi per le attività di supporto</li> </ul>	1,5	1,5	3	2,5	1	1,5	3,5	0,5	<b>15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnico o tecnici che sottoscrivono il progetto;</li> <li>• Direttore dei lavori ed altri soggetti componenti l'ufficio di direzione lavori;</li> <li>• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;</li> <li>• Collaudatore;</li> <li>• Rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale.</li> </ul>	-	6-12	15-23	10-17	3-7	6-10	17-26	2-6	<b>80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaboratori diversi che abbiano prestato la propria opera materiale.</li> </ul>	-	1	2	1	-	-	1	-	<b>5</b>
<b>TOTALE delle prestazioni</b>	<b>1,5</b>	<b>8.5-14,5</b>	<b>20-28</b>	<b>13.5-20.5</b>	<b>4-8</b>	<b>7,5-11.5</b>	<b>21.5-30.5</b>	<b>2,5-6.5</b>	<b>100</b>
Fasi di liquidazione	47.5-72.5					31.5-48.5			

Note esplicative:

- Il coefficiente percentuale risultante deve essere moltiplicato per l'aliquota corrispondente all'importo dei lavori di cui all'art.1.3;
- nel caso di sola progettazione definitiva e/o esecutiva, di cui agli art. 16 e 19 della l. 109/94 e art. 213 del DPR 554/99, si fa riferimento alla tabella di cui sopra sommando le percentuali di entrambe le prestazioni;
- nel caso di riprogettazioni si fa riferimento alla tabella di cui sopra per le parti riprogettate;
- nel caso di varianti, perizie ecc. di cui all'art. 25 comma 1 lett. da a) a c), si fa riferimento alla tabella di cui sopra, calcolando il nuovo incentivo sull'importo riprogettato e/o variato;
- nel caso di progetti di interventi di manutenzione, in cui viene realizzata una o due soltanto delle fasi progettuali (definitivi e/o esecutivo) art. 14 comma 6, della l. 109/94 le percentuali relative alle fasi progettuali precedenti vanno cumulate con quella relativa al progetto esecutivo;
- nel caso non sia presente il collaudatore tecnico amministrativo, le rispettive quote vanno sommate alla direzione lavori, in quanto essa stessa rilascia il relativo certificato di regolare esecuzione;
- nel caso sia presente il collaudo strutturale, la relativa quota è da ricavarsi all'interno della quota spettante al collaudatore tecnico amministrativo, e nella quale incide per il 30%;

**TABELLA A2 (Opere a cui non si applica la Legge 494)**

RIPARTIZIONE DEL FONDO (articolo 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1)

SOGGETTI A CUI E' DESTINATO L'INCENTIVO	FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	Coefficienti di riduzione in %					TOTALE delle prestazioni	
		Documento preliminare	Livelli progettuali			Direzione lavori e contabilità		Collaudo
			Preliminare	Definitivo	Esecutivo			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabile del procedimento e suoi collaboratori tecnici e amministrativi per le attività di supporto.</li> </ul>		1,5	1,5	3,5	3	5	0,5	<b>15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnico o tecnici che sottoscrivono il progetto;</li> <li>Direttore dei lavori ed altri soggetti componenti l'ufficio di direzione lavori;</li> <li>Collaudatore;</li> <li>Rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale.</li> </ul>		-	7-13	14-24	9-17	27-37	2-6	<b>80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori diversi che abbiano prestato la propria opera materiale.</li> </ul>		-	1	2	1	1	-	<b>5</b>
<b>TOTALE delle prestazioni</b>		<b>1,5</b>	<b>9,5-15,5</b>	<b>19,5-29,5</b>	<b>13-21</b>	<b>33-43</b>	<b>2,5-6,5</b>	<b>100</b>
Fasi di liquidazione		43,5-67,5			35,5-49,5			

Note esplicative:

- Il coefficiente percentuale risultante deve essere moltiplicato per l'aliquota corrispondente all'importo dei lavori di cui all'art. 1.3;
- nel caso di sola progettazione definitiva e/o esecutiva, di cui agli art. 16 e 19 della l. 109/94 e art. 213 del DPR 554/99, si fa riferimento alla tabella di cui sopra sommando le percentuali di entrambe le prestazioni;
- nel caso di riprogettazioni si fa riferimento alla tabella di cui sopra per le parti riprogettate;
- nel caso di varianti, perizie ecc. di cui all'art. 25 comma 1 lett. da a) a c), si fa riferimento alla tabella di cui sopra, calcolando il nuovo incentivo sull'importo riprogettato e/o variato;
- nel caso di progetti di interventi di manutenzione, in cui viene realizzata una o due soltanto delle fasi progettuali (definitivi e/o esecutivo) art. 14 comma 6, della l. 109/94 le percentuali relative alle fasi progettuali precedenti vanno cumulate con quella relativa al progetto esecutivo;
- nel caso non sia presente il collaudatore tecnico amministrativo, le rispettive quote vanno sommate alla direzione lavori, in quanto essa stessa rilascia il relativo certificato di regolare esecuzione;
- nel caso sia presente il collaudo strutturale, la relativa quota è da ricavarla all'interno della quota spettante al collaudatore tecnico amministrativo, e nella quale incide per il 30%;